

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 giugno 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1991, n. 1.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1989. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1991, n. 2.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'anno finanziario 1991 Pag. 2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1991, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 46 per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata agevolata destinati a categorie sociali che presentino svantaggi abitativi Pag. 2

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1991, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 gennaio 1986, n. 4; 16 maggio 1986, n. 12; 16 maggio 1986, n. 13; 16 maggio 1986, n. 14; 3 gennaio 1987, n. 1 e 4 giugno 1988, n. 24, in materia di artigianato Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1991, n. 7.

Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1989 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1991, n. 8.

Concorso della regione Emilia-Romagna alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF in favore dei bambini della zona del Golfo Persico Pag. 8

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1991, n. 9.

Norme per la disciplina dell'insegnamento nelle scuole e corsi di formazione per operatori sanitari infermieristici e tecnici. Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1991, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive Pag. 10

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1991, n. 14.

Norme integrative in materia di diritto allo studio Pag. 11

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1991, n. 15.

Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 1990, n. 0712/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 giugno 1983, n. 43, così come modificata con la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, concernente nuove disposizioni in materia di pesca nelle acque interne Pag. 13

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1991, n. 1.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1989.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 2 del 12 gennaio 1991)**(Omissis).*

91R0317

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1991, n. 2.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'anno finanziario 1991.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 4 del 25 gennaio 1991)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991, e comunque non oltre il 30 aprile 1991, è autorizzato, a norma dell'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 10 aprile 1989, n. 8, l'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'anno finanziario 1991 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese del progetto di legge del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 presentato dalla giunta al consiglio regionale.

Art. 2.

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, la riscrittura delle spese relative ad assegnazioni di fondi statali o della CEE con vincolo di destinazione specifica.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 21 gennaio 1991

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1990 e vistata dal commissario del governo con nota del 12 gennaio 1991 prot. n. 22702/242).

91R0318

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1991, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 46 per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata agevolata destinati a categorie sociali che presentino svantaggi abitativi.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 18 del 28 marzo 1991)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La rubrica del Titolo III della legge regionale 2 giugno 1980, n. 46, modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 1982, n. 40, è così sostituita:

«Contributi aggiuntivi Revoca del contributo regionale Individuazione di aree in zone non residenziali».

2. La rubrica dell'art. 16 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 46 è così sostituita:

«Contributi aggiuntivi»

3. Allo stesso art. 16 sono aggiunti i seguenti commi:

«Contributi aggiuntivi possono essere concessi inoltre ai soggetti pubblici o privati che realizzino, anche su immobili o aree in proprietà, alloggi o unità abitative da destinare in uso o in locazione a particolari categorie sociali che presentano svantaggi abitativi, compresi i lavoratori extracomunitari e gli emigrati italiani all'estero che rientrino in Emilia-Romagna di cui all'art. 10 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14.

Il Consiglio regionale stabilisce le condizioni, le modalità ed i criteri degli interventi previsti dal presente articolo e ne approva il programma regionale di localizzazione e scelta dei soggetti attuatori».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 marzo 1991

BOSELLI

91R0308

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1991, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 gennaio 1986, n. 4; 16 maggio 1986, n. 12; 16 maggio 1986, n. 13; 16 maggio 1986, n. 14; 3 gennaio 1987, n. 1 e 4 giugno 1988, n. 24, in materia di artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 18 del 28 marzo 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1986, N. 4 «INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO».

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 «Provvidenze» della legge regionale n. 4 del 1986

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 4 del 1986 è così sostituita:

«*b)* al pagamento degli interessi relativi ai prestiti contratti dalle imprese artigiane iscritte negli Albi professionali di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, associate alle Cooperative artigiane di garanzia ed assistite dalla fidejussione delle stesse».

2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 4 del 1986 è aggiunta la seguente lettera:

«*e)* alla promozione e sviluppo dei servizi di assistenza per le operazioni di credito e finanziamento alle imprese associate».

Art. 2.

Nuovo articolo alla legge regionale n. 4 del 1986

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 4 del 1986 è inserito il seguente art. 2-bis:

«Art. 2-bis.

Interventi per lo sviluppo di servizi alle imprese associate

1. La Regione promuove lo sviluppo dei servizi di assistenza per le operazioni di credito e finanziamento alle imprese associate, svolti dalle Cooperative artigiane di garanzia aderenti ai Consorzi regionali previsti all'art. 9.

2. Per favorire lo sviluppo di tali servizi, la Regione concede contributi alle cooperative nella misura massima dell'uno per cento dell'ammontare delle fidejussioni prestate nell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il contributo e comunque entro i limiti di stanziamento disposti con leggi di bilancio e secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 «Requisiti delle Cooperative artigiane di garanzia» della legge regionale n. 4 del 1986

1. L'art. 4 della legge regionale n. 4 del 1986 è così sostituito:

«Art. 4.

Requisiti delle Cooperative artigiane di garanzia

1. Possono accedere agli interventi previsti dalla presente legge le Cooperative artigiane di garanzia e i Consorzi artigiani di garanzia collettiva fidi, costituiti nelle forme di legge, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano disciplinate da statuto rispondente ai seguenti criteri e finalità:

a.1) ispirarsi ai principi della mutualità e non avere fini di lucro;

a.2) circoscrivere l'oggetto alla concessione di garanzie e alla presentazione di assistenza per le operazioni di credito e finanziamento;

a.3) iscrivere i contributi della Regione Emilia-Romagna in apposito fondo del bilancio denominato: «Contributi della Regione Emilia-Romagna, di altri Enti pubblici e privati, lasciati ed elargizioni» da utilizzare unicamente come fondo rischi;

a.4) prevedere che, in caso di scioglimento della società, la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione dovrà essere devoluta a favore di iniziative, predisposte dalla Regione Emilia-Romagna, per il settore artigianato;

b) siano iscritte nella separata sezione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane e abbiano, all'atto della richiesta di contributo, almeno 300 imprese artigiane associate;

c) tutte le imprese aderenti abbiano sede nella provincia dove opera la cooperativa;

d) abbiano conseguito durante l'esercizio precedente quello cui il contributo si riferisce, un ammontare complessivo di operazioni garantite pari o superiori a cinque volte il capitale sociale;

e) che si attengano, per l'eventuale investimento di parte del patrimonio sociale, alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Alla cooperativa possono essere associate piccole e medie imprese industriali purché siano rispettati i rapporti e le condizioni statutarie previsti al comma 3 dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 «Contributi alle imprese per il pagamento degli interessi della legge regionale n. 4 del 1986

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 4 del 1986 è così sostituita:

«*b)* prestiti di ammontare non superiore a lire quaranta milioni e aventi durata non superiore a 36 mesi concessi alle imprese associate per specifiche e documentate iniziative aziendali e interaziendali relative a:

b.1) interventi per l'attuazione di leggi a salvaguardia dell'ambiente;

b.2) interventi straordinari connessi al verificarsi di eventi calamitosi;

b.3) acquisizione di macchinari e attrezzature;

b.4) acquisizione di commesse;

b.5) contratti per la fornitura all'estero di prodotti e servizi che siano stipulati dalle imprese artigiane nel rispetto delle disposizioni previste dalle vigenti leggi;

b.6) promozione sul mercato di nuovi prodotti».

TITOLO II

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1986, N. 12 «INTERVENTI PER LA PRESENTAZIONE DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE ARTIGIANE».

Art. 5.

Modifiche all'art. 3 «Requisiti» della legge regionale n. 12 del 1986

1. La lettera *b)* del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 12 del 1986 è così sostituita:

«*b)* i Consorzi devono essere iscritti alla separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dell'art. 26 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24;».

2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 12 del 1986 è così sostituito:

«4. Le forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'art. 2, devono essere iscritte alla separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dell'art. 26 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24. Nel caso in cui vi partecipano anche imprese industriali di minori dimensioni, devono sussistere gli ulteriori requisiti di cui alle lettere *c)*, *e)* ed *f)* del terzo comma.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 4 «Progetti finalizzati e contributi» della legge regionale n. 12 del 1986

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 12 del 1986 è aggiunta la seguente lettera:

«*d)* alla presentazione, alle imprese, di servizi per il controllo dell'impatto ambientale, per l'assistenza relativa alle tecnologie ambientali, per la raccolta, selezione e stoccaggio dei rifiuti delle lavorazioni;».

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 12 del 1986 è così sostituito:

«2. Alle società consortili miste, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 2, sono concessi contributi in conto capitale per l'attuazione di progetti finalizzati alla presentazione alle imprese di taluni dei servizi previsti nel comma 1;».

Art. 7.

Modifiche all'art. 6 «Centri regionali, provinciali e del circondario di Rimini per le forme associative artigiane» della legge regionale n. 12 del 1986.

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 12 del 1986 è così sostituita:

«*b)* ai Centri regionali tra forme associative costituiti da almeno tre centri provinciali o del circondario di Rimini oppure da almeno cinquanta Consorzi o Società consortili, anche in forma cooperativa, fra imprese artigiane, aventi sede nel territorio regionale;».

Art. 8.

Modifiche all'art. 7 «Spese ammesse» della legge regionale n. 12 del 1986

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 12 del 1986 è così sostituito:

«1. Ai fini della concessione dei contributi per i progetti finalizzati di cui all'art. 41 sono ammesse le spese relative alla redazione del progetto, ivi comprese consulenze, apporti tecnici e specialisti e studi preparatori, le spese di promozione, le spese per l'acquisto o la locazione delle attrezzature e dei materiali necessari all'attuazione del progetto, le spese di personale specializzato per la presentazione di assistenza e consulenza tecnica alle imprese associate nell'ambito della realizzazione del progetto;».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 8 «Presentazione delle domande» della legge regionale n. 12 del 1986

1. L'art. 8 della legge n. 12 del 1986 è così sostituito:

«Art. 8.

Indirizzo e coordinamento degli interventi

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento e le priorità per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono adottati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 9 «Programmi e progetti operativi» della legge regionale n. 12 del 1986

1. L'art. 9 della legge regionale n. 12 del 1986 è così sostituito:

«Art. 9.

Progetti operativi e programmi

1. Per la concessione dei contributi, i progetti di intervento sono presentati dai soggetti destinatari alle province ed al circondario di Rimini, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. Qualora le province o il circondario di Rimini siano soci dei Consorzi o delle Società consortili di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 2 ovvero si tratti di progetti a carattere interprovinciale o regionale, i progetti devono essere presentati alla Regione. La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi, alla loro materiale erogazione, nonché ai controlli sulla destinazione dei medesimi.

3. Le province ed il circondario di Rimini, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento, verificano la conformità dei progetti presentati con il Piano provinciale o circondariale per l'artigianato, previsto dall'art. 33, legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, e la loro concreta attuabilità. Predispongono il programma territoriale degli interventi elencando i progetti proposti per l'ammissione a contributo nell'ordine delle priorità stabilite ai sensi dell'art. 8, formulano la previsione delle risorse necessarie all'attuazione del programma e lo presentano alla Regione..

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, approva i programmi territoriali e provvede a ripartire le risorse finanziarie. La ripartizione delle risorse può riguardare l'intera autorizzazione di spesa disposta dalla legge di bilancio e può essere disposta per il finanziamento di tutti i progetti proposti nel programma territoriale degli interventi.

5. Le province ed il circondario di Rimini, sulla base dei programmi territoriali degli interventi previsti dal terzo comma, provvedono alla concessione e alla liquidazione dei contributi, nonché al controllo sulla destinazione dei medesimi.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 10 «Esclusioni» della legge regionale n. 12 del 1986

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 12 del 1986 è così sostituito:

«2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati e sulla parte di spesa ammessa a contributo regionale, altri contributi pubblici in conto capitale od agevolazioni in conto interessi.».

TITOLO III

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1986, N. 13 «INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANE, ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA».

Art. 12.

Integrazioni all'art. 1 «Finalità» della legge regionale n. 13 del 1986

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 13 del 1986 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Progetti speciali di particolare rilevanza per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura possono essere predisposti e realizzati direttamente dalla Regione.»

Art. 13.

Modifiche all'art. 3 «Requisiti» della legge regionale n. 13 del 1986

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 13 del 1986 è così sostituita:

«b) i Consorzi e le Società consortili devono essere iscritti alla separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dell'art. 26 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24.»

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 6 «Presentazione delle domande» della legge regionale n. 13 del 1986

1. L'art. 6 della legge regionale n. 13 del 1986 è così sostituito:

«Art. 6

Indirizzo e coordinamento degli interventi

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento e le priorità per la attuazione degli interventi sono adottati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.»

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 7 «Programmi e progetti operativi» della legge n. 13 del 1986

1. L'art. 7 della legge regionale n. 13 del 1986 è così sostituito:

«Art. 7

Progetti operativi e programmi

1. Per la concessione dei contributi i progetti di intervento sono presentati dai soggetti destinatari alle province o al circondario di Rimini, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. Qualora le province o il circondario di Rimini siano soci dei Consorzi o delle Società consortili di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 ovvero si tratti di progetti a carattere interprovinciale o regionale, i progetti devono essere presentati alla Regione. La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi, alla loro materiale erogazione, nonché ai contributi sulla destinazione dei medesimi.

3. Le province ed il circondario di Rimini, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento, verificano la conformità dei progetti presentati con il Piano provinciale o circondariale per l'artigianato, previsto dall'art. 33 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, e la loro concreta attuabilità. Predispongono il programma territoriale degli interventi elencando i progetti proposti per l'ammissione a contributo nell'ordine delle priorità stabilite ai sensi dell'art. 6, formulano la previsione delle risorse necessarie all'attuazione del programma e lo presentano alla Regione.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, approva i programmi territoriali e provvede a ripartire le risorse finanziarie. La ripartizione delle risorse può riguardare l'intera autorizzazione di spesa disposta dalla legge di bilancio e può essere disposta per il finanziamento di tutti i progetti proposti nel programma territoriale degli interventi.

5. Le province o il circondario di Rimini, sulla base dei programmi territoriali degli interventi previsti dal terzo comma, provvedono alla concessione e alla liquidazione dei contributi, nonché al controllo sulla destinazione dei medesimi.»

Art. 16.

Modifiche all'art. 8 «Esclusioni» della legge regionale n. 13 del 1986

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 13 del 1986 è così sostituito:

«2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati e sulla parte di spesa ammessa a contributo regionale, altri contributi in conto capitale od agevolazioni in conto interessi.»

TITOLO IV

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1986, N. 14 «INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE».

Art. 17.

Modifiche all'art. 2 «Destinatari» della legge regionale n. 14 del 1986

1. Le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 14 del 1986 sono così sostituite:

«b) i Consorzi e le Società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano imprese artigiane, ovvero imprese artigiane e imprese industriali di minori dimensioni, così come definite dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIP) ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1977, n. 675, o piccole e medie imprese commerciali nei limiti di cui al comma 4 dell'art. 3;

c) le forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, cui partecipano almeno cinque imprese fra quelle che possono far parte dei Consorzi o delle Società consortili di cui alla lettera b) purché siano rispettati i criteri a tali fine previsti dall'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.»

Art. 18.

Modifiche all'art. 3 «Requisiti» della legge regionale n. 14 del 1986

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 14 del 1986 è così sostituito:

«4. Per i Consorzi e le Società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni e piccole e medie imprese commerciali, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, devono sussistere le seguenti condizioni:

a) le imprese associate devono essere almeno cinque;

b) i Consorzi e le Società consortili devono essere iscritti alla separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dell'art. 26 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24;

c) le imprese industriali di minori dimensioni e le piccole e medie imprese commerciali devono avere oltre l'unità locale anche la sede legale nel territorio regionale;

d) devono sussistere comunque i requisiti statutari di cui alla lettera c) del comma 3;

e) le imprese industriali di minori dimensioni e le piccole imprese commerciali non devono superare un terzo delle imprese associate;

f) le imprese artigiane devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti.»

2. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 14 del 1986 è così sostituito:

«5. Le forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 2, devono essere iscritte alla separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dell'art. 26 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24. Nel caso in cui vi partecipino anche imprese industriali di minori dimensioni e piccole e medie imprese commerciali, devono sussistere gli ulteriori requisiti di cui alle lettere e), e) ed f) del quarto comma.»

Art. 19.

Modifiche all'art. 4 «Spese ammesse a contributo» della legge regionale n. 14 del 1986

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 14 del 1986 è così sostituito:

«2. Nell'ambito dei progetti di cui alla lettera b) dell'art. 1 sono ammesse a contributo:

- a) le spese per la redazione dello studio di fattibilità di progetto;
- b) le spese per il recupero funzionale e/o l'ampliamento di immobili già acquisiti, anche in locazione, dalle imprese artigiane, anche quando le spese siano sostenute dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2.»

Art. 20.

Modifiche all'art. 6 «Concessioni ed erogazioni dei contributi» della legge regionale n. 14 del 1986

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 1986 è così sostituito:

«2. Per le forme associative cui partecipino, oltre che le imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni e piccole medie imprese commerciali, ai sensi degli articoli 2 e 3, il contributo regionale è commisurato solo alle quote millesimali di effettiva partecipazione delle imprese artigiane.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Alla domanda di concessione dei contributi deve essere allegata una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a produrre, successivamente alla concessione del contributo, un atto unilaterale d'obbligo che impegna lo stesso a non vendere l'immobile oggetto del contributo stesso prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione, se non ad altra impresa artigiana o a forma associata artigiana e ad un prezzo concordato con il comune. L'atto unilaterale deve essere registrato e trascritto a cura del richiedente e sottoscritto, per accettazione, dal comune. La mancata produzione dell'atto comporta la sospensione della liquidazione del contributo.»

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 7 «Presentazione delle domande» della legge regionale n. 14 del 1986

1. L'art. 7 della legge regionale n. 14 del 1986 è così sostituito:

«Art. 7.

Indirizzo e coordinamento degli interventi

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento e le priorità per l'attuazione degli interventi sono adottati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.»

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 8 «Programmi e progetti operativi» della legge regionale n. 14 del 1986

1. L'art. 8 della legge regionale n. 14 del 1986 è così sostituito:

«Art. 8.

Progetti e programmi di intervento

1. Per la concessione dei contributi, i progetti di intervento sono presentati dai soggetti destinatari ai comuni, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. Qualora i comuni siano soci dei Consorzi o delle Società consortili di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 ovvero si tratti di iniziative a carattere sovracomunale o regionale, i progetti di intervento devono essere presentati alla Regione. La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi, alla loro materiale erogazione, nonché ai controlli sulla destinazione dei medesimi.

3. I comuni sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento verificano la conformità dei progetti presentati con il Programma comunale per l'artigianato, previsto dal primo comma dell'art. 32 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, e la loro concreta attuabilità. Predispongono il programma comunale degli interventi elencando i progetti proposti per l'ammissione a contributo nell'ordine delle priorità stabilite ai sensi dell'art. 7, formulano la previsione delle risorse necessarie all'attuazione del programma e lo presentano alla Regione.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, approva i programmi comunali e provvede a ripartire le risorse finanziarie. La ripartizione delle risorse può riguardare l'intera autorizzazione di spesa disposta dalla legge di bilancio e può essere disposta per il finanziamento di tutti i progetti proposti nel programma comunale degli interventi.

5. I comuni, sulla base dei programmi comunali degli interventi previsti dal comma 3, provvedono alla concessione e alla liquidazione dei contributi, nonché al controllo sulla destinazione dei medesimi.

6. Nel caso in cui i comuni non siano tenuti ad adottare o non abbiano adottato programmi comunali per l'artigianato, essi adempiono ai compiti di cui al comma 3 a norma del secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24.»

Art. 23.

Modifiche all'art. 9 «Esclusioni» della legge regionale n. 14 del 1986

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1986, n. 14, è così sostituito:

«2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati e sulla parte di spesa ammessa a contributo regionale, altri contributi pubblici in conto capitale od agevolazioni in conto interessi.»

TITOLO V

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1987, N. 1 «INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELL'ARTIGIANATO DEI SERVIZI NEI CENTRI URBANI».

Art. 24.

Modifiche all'art. 3 «Destinatari» della legge regionale n. 1 del 1987

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 1987 è così sostituita:

«b) le forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, cui partecipino almeno cinque imprese fra quelle che possono far parte dei Consorzi o delle Società consortili di cui alla lettera c)».

Art. 25.

Modifiche all'art. 4 «Requisiti» della legge regionale n. 1 del 1987

1. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 1 del 1987 è così sostituito:

«5. Per i Consorzi e le Società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni e piccole e medie imprese commerciali, ai sensi della lettera c) del secondo comma dell'art. 3, devono sussistere le seguenti condizioni:

- a) le imprese associate devono essere almeno cinque;

b) i Consorzi e le Società consortili devono essere iscritti alla separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dell'art. 26 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24;

c) le piccole e medie imprese commerciali devono avere oltre l'unità locale anche la sede legale nel territorio regionale;

d) devono sussistere comunque i requisiti statutarî di cui alla lettera c) del comma 4;

e) le imprese industriali di minori dimensioni e le piccole imprese commerciali non devono superare un terzo delle imprese associate;

f) le imprese artigiane devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti.».

2. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 1 del 1987 è così sostituito:

«6. Le forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3, devono essere iscritte alla separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dell'art. 26 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24. Nel caso in cui vi partecipino anche piccole e medie imprese commerciali, devono sussistere gli ulteriori requisiti di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 5.».

Art. 26.

Modifiche all'art. 6 «Concessione ed erogazione dei contributi» della legge regionale n. 1 del 1987

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 1987 è così sostituito:

«1. I contributi sono concessi nella misura massima del venticinque per cento delle spese ammesse. Qualora il progetto comprenda tra le spese quelle previste alla lettera a) del comma 4 dell'art. 5, il contributo è concesso, per queste spese, nella misura massima del quaranta per cento. L'importo massimo del contributo per ciascun progetto non può superare i 500 milioni di lire.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 1987 è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Alla domanda di concessione dei contributi deve essere allegata una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a produrre, successivamente alla concessione del contributo, un atto unilaterale d'obbligo che impegna lo stesso a non vendere l'immobile oggetto del contributo stesso prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione, se non ad altra impresa artigiana o a forma associata artigiana e ad un prezzo concordato con il Comune. L'atto unilaterale deve essere registrato e trascritto a cura del richiedente e sottoscritto, per accettazione, dal Comune. La mancata produzione dell'atto comporta la sospensione della liquidazione del contributo.».

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 7 «Presentazione delle domande» della legge regionale n. 1 del 1987

1. L'art. 7 della legge regionale n. 1 del 1987 è così sostituito:

«Art. 7.

Indirizzo e coordinamento degli interventi

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento e le priorità per l'attuazione sono adottati ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.».

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 8 «Programmi e progetti operativi» della legge regionale n. 1 del 1987

1. L'art. 8 della legge regionale n. 1 del 1987 è così sostituito:

«Art. 8.

Progetti e programmi di intervento

1. Per la concessione dei contributi, i progetti di intervento sono presentati dai soggetti destinatari ai comuni secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. Qualora i comuni siano soci dei Consorzi o delle Società consortili di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 3 ovvero si tratti di progetti a carattere interprovinciale o regionale, i progetti devono essere presentati alla Regione. La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi, alla loro materiale erogazione, nonché ai controlli sulla destinazione dei medesimi.

3. I comuni sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento, verificano la conformità dei progetti presentati con il programma comunale per l'artigianato, previsto dal primo comma dell'art. 32 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, e la loro concreta attuabilità. Predispongono il programma comunale degli interventi elencando i progetti proposti per l'ammissione a contributo nell'ordine delle priorità stabilite ai sensi dell'art. 7, formulano la previsione delle risorse necessarie all'attuazione del programma e lo presentano alla Regione.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, approva i programmi comunali e provvede a ripartire le risorse finanziarie. La ripartizione delle risorse può riguardare l'intera autorizzazione di spesa disposta dalla legge di bilancio e può essere disposta per il finanziamento di tutti i progetti proposti nel programma comunale degli interventi.

5. I comuni, sulla base dei programmi comunali degli interventi previsti dal comma 3, provvedono alla concessione e alla liquidazione dei contributi, nonché al controllo sulla destinazione dei medesimi.

6. In tutti i casi in cui i comuni non siano tenuti o non abbiano adottato programmi comunali per l'artigianato, essi adempiono ai compiti di cui al comma 3 a norma del comma 2 dell'art. 32 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24.».

Art. 29.

Modifiche all'art. 9 «Esclusioni» della legge regionale n. 1 del 1987

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 1 del 1987 è così sostituito:

«2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati e sulla parte di spesa ammessa al contributo regionale, altri contributi pubblici in conto capitale od agevolazioni in conto interessi.».

TITOLO VI

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1988, N. 24 «ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI».

Art. 30.

Modifiche all'art. 4 «Funzioni della commissione regionale per l'artigianato» della legge regionale n. 24 del 1988

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 24 del 1988 è inserito il seguente comma 3-bis:

«3-bis. La commissione regionale decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni di competenza delle commissioni provinciali e circosidale per l'artigianato.».

Art. 31.

Modifiche all'art. 6 «Organizzazione e funzionamento della commissione regionale per l'artigianato» della legge regionale n. 24 del 1988

1. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 24 del 1988 è così sostituito:

«5. È istituita la segreteria della commissione regionale per l'artigianato, cui sono assegnati compiti di supporto tecnico in relazione all'adempimento delle funzioni della commissione previste ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 4 e alle funzioni di coordinamento delle attività delle

commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato previste al comma 3 dell'art. 2. I compiti di segreteria della commissione sono svolti da personale appartenente al ruolo unico regionale che opera alle dipendenze funzionali del Presidente. Alla costituzione della struttura organizzativa, alla dotazione organica, all'individuazione delle relative qualifiche funzionali ed ai profili professionali la Regione provvede a norma dell'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, nei limiti della complessiva dotazione organica della Regione.».

2. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 24 del 1988 è così sostituito:

«6. Svolge le funzioni di responsabile della segreteria un collaboratore regionale nominato dalla Giunta regionale secondo le procedure previste agli articoli 17 e 19 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, previo parere del Presidente della commissione.».

Art. 32.

*Correzione di errore materiale
all'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1988*

1. Il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1988 è così sostituito:

«5. Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione di ogni candidato autenticata dal notaio, o nelle altre forme consentite dalla legge, nonché la certificazione di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza a norma del comma 2 dell'art. 9.».

Art. 33.

*Correzione di errore materiale
all'art. 41 della legge regionale n. 24 del 1988*

1. Il primo alinea del comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 24 del 1988 è così sostituito:

«— per quanto riguarda le spese per il funzionamento delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, ivi comprese le spese per la elezione dei rappresentanti degli imprenditori artigiani, l'Amministrazione regionale fa fronte con i finanziamenti che sono previsti nel capitolo di spesa corrispondente al capitolo 21707 del bilancio di previsione per l'esercizio 1988.».

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

Norma transitoria

1. I comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti adottano entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il programma comunale per l'artigianato previsto dall'art. 32 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24.

2. Fino all'adozione del programma comunale per l'artigianato, i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti verificano la conformità dei progetti presentati per l'ammissione agli interventi previsti alla legge regionale 16 maggio 1986, n. 14 e della legge regionale 3 gennaio 1987, n. 1, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento e delle priorità stabiliti ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.

3. Le province ed il circondario di Rimini adottano, entro due anni dall'approvazione della presente legge, il piano provinciale o circondariale per l'artigianato previsto dall'art. 33 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24.

4. Fino all'adozione del piano provinciale o circondariale per l'artigianato, le province ed il circondario di Rimini verificano la conformità dei progetti presentati per l'ammissione agli interventi previsti dalla legge regionale 16 maggio 1986, n. 12 e dalla legge regionale 16 maggio 1986, n. 13, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento e delle priorità stabiliti ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.

Art. 35.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'art. 2 della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale di bilancio ai sensi dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 marzo 1991

BOSELLI

91R0309

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1991, n. 7.

Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1989.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Emilia-Romagna n. 20 dell'8 aprile 1991)*

(Omissis).

91R0310

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1991, n. 8.

Concorso della regione Emilia-Romagna alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF in favore dei bambini della zona del Golfo Persico.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Emilia-Romagna n. 20 dell'8 aprile 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Emilia-Romagna concorre con un contributo di lire 200 milioni alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF, tendenti a garantire, nell'immediato, le condizioni fondamentali per la sopravvivenza dei bambini profughi nella zona del Golfo Persico.

Art. 2.

1. Il contributo di cui al precedente comma è erogato direttamente ed in unica soluzione al Comitato italiano dell'UNICEF avente sede in Roma.

Art. 3.

1. Agli oneri previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86350 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo» del Bilancio di previsione per l'esercizio 1991 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione al bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le relative variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1991, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio stesso e della presente legge, a norma di quanto disposto dal terzo e quarto comma dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, secondo comma, della Costituzione e 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 aprile 1991

BOSELLI

91R0311

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1991, n. 9.

Norme per la disciplina dell'insegnamento nelle scuole e corsi di formazione per operatori sanitari infermieristici e tecnici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 25 del 22 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle scuole e ai corsi di formazione per operatori sanitari infermieristici e tecnici istituiti presso le Unità sanitarie locali.

Art. 2.

Conferimento degli incarichi di insegnamento

1. Gli incarichi di insegnamento presso le scuole ed i corsi di formazione per operatori sanitari infermieristici e tecnici sono conferiti dall'Unità sanitaria locale sede di scuola, di corso o di sezioni staccate per il numero di ore previsto dal programma di studio di ciascuna materia di insegnamento, maggiorato di un terzo per lo svolgimento delle attività complementari connesse all'insegnamento stesso.

Art. 3.

Criteria e modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti sulla base di graduatorie istituite presso tutte le Unità sanitarie locali sedi di scuola, di corso o di sezioni staccate. Le unità sanitarie locali afferenti ad un medesimo comune potranno procedere alla formulazione di graduatorie uniche per tipologie omogenee di scuole o corsi.

2. I tempi, i criteri e le modalità relativi alla formazione delle graduatorie e al conferimento degli incarichi sono disciplinati dal Consiglio regionale.

Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti dalle Unità sanitarie locali senza ricorrere alle graduatorie quando i corsi sono qualificati come aventi carattere sperimentale all'atto della loro istituzione.

Art. 4.

Indennità, compensi e trattamenti di trasferta

1. Le indennità ed i compensi per il personale docente a cui sono conferiti incarichi di insegnamento ai sensi del precedente art. 2 sono fissate a L. 39.000 orarie al lordo delle ritenute di legge.

2. Se l'attività didattica resa da docenti dipendenti delle Unità sanitarie locali e dal personale medico dei servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura è svolta durante le ore di servizio il compenso di cui al comma 1 spetta nella misura del 50% secondo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 26 e dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

3. La partecipazione in qualità di componenti e segretari alle commissioni per gli esami di passaggio agli anni successivi, per gli esami finali e per gli eventuali esami previsti all'art. 11 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39, per l'ammissione degli aspiranti allievi alle scuole o ai corsi per operatori sanitari infermieristici e tecnici è remunerata con un compenso globale forfettario lordo di L. 200.000.

4. Qualora i partecipanti agli esami siano in numero compreso tra 31 e 100, il compenso di cui al precedente comma è integrato con un ulteriore importo di L. 200.000; qualora superino comunque le 100 unità, l'importo integrativo è di L. 400.000.

5. In caso di sostituzione dei componenti o dei segretari delle commissioni di cui al comma 3, il compenso e l'eventuale importo integrativo è corrisposto ai componenti o segretari sostituiti ed ai componenti o segretari sostituenti in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali hanno rispettivamente partecipato.

6. Ai componenti e ai segretari delle commissioni di cui al comma 3 spetta altresì, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.

7. I trattamenti economici stabiliti ai sensi del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno scolastico 1990/1991.

Art. 5.

Abrogazione di norme precedenti

1. È abrogata la legge regionale 5 settembre 1981, n. 32.

2. Sono altresì abrogati il primo comma dell'art. 9, l'ultimo comma dell'art. 10 e la lettera d) dell'art. 19 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico della quota di parte corrente a destinazione indistinta del Fondo sanitario nazionale assegnato annualmente alla Regione Emilia-Romagna.

Art. 7.

Norme transitorie

4. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge decorrono dall'anno scolastico 1991/1992.

Art. 8.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma della Costituzione e 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 aprile 1991

BOSELLI

91R0312

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1991, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 3 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-bis.

Esclusioni

1. Sono esclusi dalla disciplina prevista dalla presente legge:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su opere, infrastrutture e impianti, qualora da tali interventi non derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente;

b) gli interventi di ripristino, disposti in via d'urgenza al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti dovuti a calamità».

Art. 2.

1. All'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, dopo le parole «di rifiuti solidi» sono aggiunte le parole: «ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 12-bis ai progetti già ad esse soggetti ed esclusi dal campo di applicazione della presente legge, ai sensi del successivo art. 34, comma 3, lett. d) ovvero del regolamento di esecuzione».

Art. 3.

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, è abrogata.

2. Alla lettera d) del comma 3, dall'art. 34 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, dopo le parole «legge 8 luglio 1986, n. 349», sono aggiunte le seguenti: «, dei progetti di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali non tossici e nocivi, di competenza delle province, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, e dei comuni, ai sensi dell'art. 24 della stessa legge, nonché degli stoccaggi provvisori di rifiuti tossici e nocivi di cui all'art. 15, commi 5 e 5-bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23.».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 34 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, è aggiunto il seguente:

«Art. 34-bis.

Norma transitoria

1. Le procedure di cui alla presente legge non si applicano alle istanze inoltrate alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla-osta o altri atti che consentono la realizzazione dell'opera, prima dell'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come aggiunto dall'art. 15 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, è abrogato.

Art. 6.

1. L'articolo 12 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

Attività sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico o comportanti riduzione della superficie forestale

1. Qualora la richiesta di autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 11, riguardi, anche solo parzialmente terreni soggetti a vincolo idrogeologico o comunque ipotesi di riduzione della superficie forestale la stessa deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) corografia della zona interessata dall'intervento;

b) estratto di mappa catastale con indicato il perimetro dell'intervento;

c) relazione tecnica contenente la descrizione dell'ubicazione del fondo, delle sue pendenze, delle modalità di esecuzione e dei mezzi da usarsi per la realizzazione dell'intervento nonché delle opere e dei mezzi che si prevede di realizzare al fine di impedire il verificarsi di danni di natura idrogeologica o forestale;

d) relazione geologica e geotecnica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

e) relazione forestale corredata da planimetria, nell'ipotesi di riduzione della relativa superficie, riguardante la descrizione sia delle zone boscate interessate dall'abbattimento sia di quelle circostanti;

f) progetto di ripristino ambientale secondo la normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la direzione regionale dell'ambiente acquisisce d'ufficio il parere di salvaguardia idrogeologica o forestale che viene resa dall'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro sessanta giorni dalla richiesta, previa istruttoria dello stesso Ispettorato, in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 18 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con il parere di cui al comma 2 l'Ispettorato ripartimentale delle foreste può prevedere l'obbligo del versamento presso la tesoreria regionale di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori, delle opere connesse alla salvaguardia idrogeologica e forestale ed in generale del progetto di ripristino ambientale.

4. Per la determinazione dell'ammontare del deposito l'Ispektorato tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione delle opere di cui sopra.

5. Il deposito cauzionale può venir costituito anche a mezzo di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, nel rispetto della normativa vigente.

6. In caso di esecuzione d'ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi dell' R.D. 24 aprile 1910, n. 639.

7. Il parere è obbligatorio e vincolante per gli aspetti di tutela idrogeologica o forestale e le eventuali prescrizioni in esso contenute vengono recepite nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 11 che, nell'ipotesi, costituisce anche autorizzazione ai sensi degli articoli 7 o 18 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.»

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

Attività in ambito di tutela

1. Qualora gli interventi estrattivi oggetto di autorizzazione ai sensi della presente legge ricadano nell'ambito applicativo della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36, gli stessi sono sottoposti al parere del direttore regionale della pianificazione territoriale, il quale vi provvede sentita la Commissione consultiva per i beni ambientali di cui all'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.

2. Il parere di cui al comma 1 è obbligatorio e vincolante e le eventuali prescrizioni in esso contenute vengono recepite nel provvedimento autorizzativo di cui alla presente legge che, nell'ipotesi, costituisce anche autorizzazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36.

3. L'autorizzazione assessorile di cui al comma 2 va trasmessa al Ministero per i beni culturali ed ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431.»

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 2 aprile 1991

BIASUTTI

91R0314

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1991, n. 14.

Norme integrative in materia di diritto allo studio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 3 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione, al fine di assicurare ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della costituzione, l'equipollenza del trattamento degli alunni, promuove, nel quadro delle misure previste dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, a sostegno dei compiti educativi della famiglia, ed in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, gli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi gli alunni residenti nella regione ed iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, autorizzate, parificate, legalmente riconosciute, che siano autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- il personale direttivo deve essere in possesso di abilitazione;
- il personale docente, al momento dell'assunzione, deve essere fornito di un titolo legale valido per l'insegnamento cui si riferisce;
- gli alunni devono essere forniti del titolo legale di studio richiesto per l'ammissione alle classi che intendono frequentare;
- i programmi di insegnamento devono essere conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;

e) la scuola deve essere dotata di uno statuto che assicuri la pubblicità dei bilanci;

f) il personale della scuola deve godere della regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;

g) nella scuola devono essere in funzione organi collegiali analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola statale;

h) i locali devono essere riconosciuti idonei dalle competenti autorità.

i) per le scuole sperimentali i programmi devono essere autorizzati dalla autorità scolastica competente.

Art.

Tipologia degli interventi

1. Ai destinatari degli interventi sono concessi assegni di studio per far fronte alle spese di iscrizione e di frequenza alle scuole di cui all'articolo 2, nei limiti ed alle condizioni previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Gli assegni sono concessi fino alla misura massima determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale. Tale misura può essere differenziata con riguardo al merito per gli alunni iscritti alle scuole secondarie superiori ed essere stabilita in misura superiore a favore degli alunni iscritti ad una scuola autorizzata a rilasciare un titolo di studio che nel territorio del distretto scolastico non sia rilasciato da un istituto scolastico statale. In nessun caso la misura degli assegni può essere superiore al 60% delle spese di cui al comma 1.

3. Gli assegni sono concessi fino alla misura di cui al comma 2 ai richiedenti che fruiscono di un reddito complessivo imponibile dichiarato agli effetti dell'IRPEF non superiore a lire 40 milioni.

4. Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare dei richiedenti quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda di concessione dell'assegno.

5. Per ogni componente il nucleo familiare che non produce alcun reddito è prevista una riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare pari a lire 2 milioni.

6. Ai richiedenti che fruiscono di un reddito complessivo imponibile dichiarato agli effetti dell'IRPEF superiore a lire 40 milioni, gli assegni sono concessi in misura non eccedente il 60% della misura stabilita al comma 2.

Art. 4.

Attribuzione di funzioni

1. Le funzioni per l'attuazione della presente legge sono esercitate dalle province, ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande per la concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 3 può essere affidata dalle province, mediante apposita convenzione, alle scuole interessate.

Art. 6.

Regolamento di esecuzione

1. Ulteriori modalità e criteri per l'esecuzione della presente legge sono stabiliti con il regolamento di esecuzione che viene emanato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 7.

Abrogazione della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48

1. È abrogata la legge regionale 13 giugno 1988, n. 48.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento delle funzioni esercitate dalle province in attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 7, l'assegnazione di lire 3.000 milioni per l'anno 1991 disposta, a favore delle Province, per le finalità previste dalla legge regionale 13 giugno 1988, n. 48 e dall'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4, deve intendersi autorizzata per le finalità della presente legge, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991. Le province sono tenute ad utilizzare gli stanziamenti loro assegnati ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale n. 10/1988 per le finalità della legge regionale n. 48/1988 mentre per il 1991 per le finalità della presente legge.

Art. 9.

Entra in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 2 aprile 1991

BIASUTTI

91R0315

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1991, n. 15.

Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È vietato compiere percorsi fuori strada con i veicoli a motore individuati nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393:

a) nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) nelle aree comprese nell'ambito del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8;

c) all'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale considerati nella legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, già delimitati dagli strumenti urbanistici locali adeguati al Piano urbanistico regionale (P.U.R.) ovvero, qualora detto adeguamento non si sia ancora verificato, direttamente dal P.U.R.

2. Fra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti della neve, gli hovercrafts, le roulottes ed i rimorchi di qualsiasi genere.

3. Nell'ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere.

Art. 2.

1. Con decreto del presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della stessa, da assumersi su proposta dell'Assessore alle foreste ed ai parchi, è approvato l'elenco delle strade, ubicate nei territori considerati nell'articolo 1, che sono interdette al pubblico transito dei mezzi indicati nel medesimo articolo 1.

2. A tal fine l'assessore regionale alle foreste e ai parchi acquisisce obbligatoriamente il preventivo parere dei comuni territorialmente interessati ovvero degli enti gestori dei parchi naturali ed ambiti di tutela ambientale, qualora costituiti. Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il parere s'intende positivamente reso.

3. Tale elenco oltre a comprendere la viabilità forestale, come definita dall'articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, include le strade aventi finalità in prevalenza agro-silvo-pastorali o di servizio rispetto ad ambiti di rilevante valore naturalistico, ovvero rispetto ad opere ed interventi di sistemazione idraulico-forestale o connessi con la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi. Esso potrà essere variato in relazione ad intervenute necessità con le medesime procedure seguite per l'approvazione.

4. Il decreto di approvazione dell'elenco e l'allegato elenco vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione. Il decreto costituisce titolo per la posa in opera della segnaletica di cui all'articolo 7. Fino alla pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle strade interdette al pubblico transito restano in vigore i divieti di percorrenza su tutta la viabilità forestale come definita dall'articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38.

5. L'inclusione di una strada nell'elenco di cui al comma 1 comporta impossibilità di una classificazione fra le strade provinciali, comunali o vicinali. L'inclusione comporta comunque l'automatica cancellazione dall'elenco comunale delle strade vicinali di quelle che già figurino iscritte.

6. Il transito sulle strade incluse nell'elenco di cui al comma 1 è equiparato, agli effetti della presente legge, a percorsi fuori strada.

Art. 3.

1. Sono esclusi dall'osservanza del divieto di cui ai precedenti articoli 1 e 2:

a) i mezzi a motore impegnati, per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione, e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso;

b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari a raggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta;

c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione dei patrimoni agro-silvo-pastorali, nell'apertura e manutenzione delle piste sciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell'attività estrattiva di cave o miniere.

2. Sono ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo i percorsi di cui al comma 1 dei precedenti articoli 1 e 2:

a) i mezzi impiegati nell'esecuzione e nella manutenzione di opere su proprietà privata;

b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istituzioni scientifiche riconosciute;

c) i mezzi impiegati nell'espletamento dell'attività spelologica di cui alle leggi regionali 1° settembre 1966, n. 27, e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela e promozione del patrimonio spelologico;

d) i mezzi impiegati nelle operazioni di gestione delle riserve faunistiche ed ittiche e, in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse, per le operazioni di distribuzione di mangimi o fieno alla selvaggina;

e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente alle attività volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale;

f) i mezzi impiegati in manifestazioni organizzate allo stesso fine, di cui alla lettera e), da enti pubblici;

g) i mezzi degli ospiti pernottanti in esercizi alberghieri o agroturistici legittimamente autorizzati;

h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del direttore competente.

3. Su autorizzazione giornaliera sono, infine, ammessi alla circolazione sulle aree interdette, i mezzi trasportanti motuosi o persone affette da invalidità per le quali è riconosciuta la necessità di apposito accompagnatore.

4. Le esclusioni e le autorizzazioni si intendono previste o rilasciate per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività in funzione delle quali le stesse sono previste o rilasciate e per il tratto più breve. Con gli stessi limiti temporali e spaziali, le autorizzazioni all'esecuzione di attività in deroga ai vincoli idrogeologici, di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti a tali autorizzazioni equiparati per legge, equivalgono alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, e l'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14.

Art. 5.

1. Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 3 vengono rilasciate, su richiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

2. Nel caso di gestione di comproprietà immobiliare l'autorizzazione sarà rilasciata all'amministratore della proprietà collettiva o ad altra persona da essa designata in via continuativa.

3. Le autorizzazioni contengono il tipo e gli estremi della targa del mezzo o dei mezzi autorizzati, le generalità del conducente, il periodo di validità dell'autorizzazione e l'indicazione del percorso autorizzato.

Art. 6.

1. Gli ispettorati ripartimentali delle foreste rilasciano d'ufficio, contestualmente all'autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 3.

2. I contrassegni devono indicare l'Ispettorato emittente, il periodo di validità, di norma corrispondente all'attività esclusa dal divieto o autorizzazione in deroga, il percorso concesso, nonché gli estremi dell'eventuale autorizzazione.

3. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui al precedente articolo 1, non muniti di scritte o simboli che ne rendano esternamente ed inequivocabilmente legittimo l'uso, è tenuto ad applicare, in punto visibile, l'apposito contrassegno di cui ai commi 1 e 2. Gli utilizzatori dei mezzi debbono comunque esibire a richiesta l'autorizzazione di cui sono in possesso.

4. In ogni caso la persona oggetto di accertamento ha tre giorni di tempo dalla formale richiesta del personale adibito alla vigilanza per esibire il titolo legittimante l'impiego del mezzo fuori strada ovvero sulle strade interdette.

5. L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio verifica periodicamente la permanente validità ed idoneità del titolo a fondamento delle esenzioni dal divieto di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ovvero a fondamento delle autorizzazioni rilasciate, richiedendo l'esibizione della necessaria e recente documentazione.

Art. 7.

1. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura e spese dell'Amministrazione regionale, di apposito segnale, nonché di un pannello riportante gli estremi della presente legge, all'inizio delle strade interdette al transito ai sensi dell'articolo 2.

2. Alla segnaletica suddetta può accompagnarsi la posa in opera, sempre a cura e spese dell'Amministrazione regionale, di una sbarra munita di serratura. In tal caso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio consegnerà un esemplare della chiave a tutti gli aventi titolo, per la durata di idoneità dello stesso, con l'obbligo di chiudere la sbarra dopo ogni passaggio. Un esemplare della chiave dovrà essere sempre disponibile presso la Stazione forestale e presso il comune territorialmente competenti.

3. Per le strade private la posa in opera della sbarra di cui al comma 2 è subordinata alla richiesta in tal senso formulata dal proprietario.

4. La chiave stessa dovrà essere restituita alla scadenza dell'autorizzazione.

Art. 8.

1. La violazione del divieto di circolazione di cui agli articoli 1 e 2 comporta per il trasgressore il pagamento di una sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 500.000.

2. Fermo restando il disposto del precedente comma 1, qualsiasi comportamento che violi ogni altro obbligo o divieto contenuto nella presente legge comporta per il trasgressore l'ulteriore pagamento di una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

3. La rimozione, il danneggiamento, la distribuzione della segnaletica o delle sbarre ovvero la mancata riconsegna delle chiavi di cui al precedente articolo 7 comporta per i responsabili l'obbligo del rimborso del costo sostenuto dall'Amministrazione regionale per le riparazioni, la rimessa in pristino o la sostituzione del materiale.

Art. 9.

1. L'articolo 11-bis della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come inserito con l'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, è abrogato.

Art. 10.

1. Per le finalità previste dall'articolo 7 viene autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1991.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 viene istituito - alla rubrica n. 12 - programma 1.3.1. - spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione X, il capitolo 2855 (2.1.210.3.10.11) con la denominazione «Spese per l'apposizione di segnaletica e di sbarre sulle strade interdette al pubblico transito, nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1991.

3. Al predetto onere di lire 50 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2979 dello stato di previsione precitato.

4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2855 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 5 aprile 1991

BIASUTTI

9 APR 0316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 1990, n. 0712/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, così come modificata con la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, concernente nuove disposizioni in materia di pesca nelle acque interne.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 25 marzo 1991)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, recante norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, così come modificata con la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, concernente nuove disposizioni in materia di pesca nelle acque interne, con la quale sono state apportate norme integrative e modificative della suddetta legge regionale 12 maggio 1971, n. 19;

Atteso che l'art. 23 della sopra citata legge regionale n. 43/1988, così come modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 45/1990, prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari relative all'esercizio della pesca sportiva disciplinanti le modalità ed i criteri per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la tenuta dei relativi registri, nonché le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione ed il programma di esame per le singole materie;

Sentito il comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica in acque interne nella seduta del 25 ottobre 1990;

Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 16 novembre 1990;

Visti gli artt. 42 e 46 dello statuto speciale della regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 6511 del 7 dicembre 1990,

Decreta

È approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, così come modificata con la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare quale regolamento della regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 18 dicembre 1990

BIASUTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 26 febbraio 1991

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 6, foglio n. 324

Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 così come modificata con la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45

Art. 1.

1. Per ottenere il rilascio di licenza di pesca sportiva di cui all'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, il pescatore interessato deve produrre i seguenti documenti:

a) domanda in carta legale;

b) certificato di residenza in bollo o dichiarazione sostitutiva, in bollo, resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, anche nel contesto della domanda;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva di cui all'articolo 6 della regionale 9 giugno 1988, n. 43 o copia autentica dello stesso, ovvero documentazione idonea a comprovare il possesso della licenza di pesca in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente regolamento;

d) attestazione dell'effettuato versamento su conto corrente postale intestato all'Ente tutela pesca dell'importo pari alla somma del costo del documento della licenza e relativa imposta di bollo.

2. Il certificato di abilitazione di cui alla lettera c) del precedente comma è richiesto solo per il primo rilascio della licenza e per il suo rinnovo in caso di revoca ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della citata legge regionale 9 giugno 1988, n. 43.

3. Per i minori di 14 anni il rilascio della licenza speciale di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, così come modificato dall'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, è subordinato, oltre alla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del presente articolo, anche al formale assenso, in calce alla domanda, di uno dei genitori o di chi ne ha la patria potestà.

4. L'importo del costo del documento delle licenze di pesca di cui al presente articolo viene determinato dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca ed è aggiornabile entro il 30 novembre di ciascun anno.

Art. 2.

1. Al rilascio della licenza di pesca sportiva di cui al precedente articolo 1 del presente Regolamento provvede l'Ente tutela pesca anche tramite propri uffici decentrati o propri recapiti.

2. La firma delle licenze di pesca sportiva, è riservata al Presidente dell'ente tutela pesca, con facoltà di delega al direttore dell'Ente medesimo, ai direttori di servizio ovvero a personale dell'ente medesimo, ai direttori di Servizio ovvero a personale dell'ente stesso a ciò espressamente designato.

Art. 3.

1. La licenza di pesca sportiva di cui all'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 così come modificato con l'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, deve avere una numerazione progressiva a livello regionale e contenere il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza del titolare nonché riportare la data di rilascio e quella di scadenza.

2. La licenza di cui al comma precedente del presente articolo deve pure contenere appositi spazi in cui il pescatore deve annotare, prima di iniziare la pesca, la data dell'uscita e la zona di pesca nonché segnare ogni esemplare di salmonidi e timallidi, appena catturato.

3. In caso di cambio di residenza il titolare di licenza dovrà far pervenire all'ente tutela pesca, per l'annotazione della variazione di cui trattasi, la licenza medesima ed il nuovo certificato di residenza in bollo.

4. La licenza di pesca sportiva ha la durata di sei anni continuativi a partire dal giorno del rilascio. Al termine di tale periodo la licenza di pesca potrà essere rinnovata presentando all'Ente tutela pesca la documentazione di cui alle lettere a), b) e d) del precedente articolo 1 del presente regolamento, oltre alla licenza scaduta o in scadenza.

Art. 4.

1. Il canone di cui al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, così come modificato con l'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, distinto per i singoli tipi di licenza, è determinato entro il 30 novembre di ciascun anno dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca. L'apposita deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

1. L'autorizzazione di pesca per i cittadini residenti nelle altre regioni d'Italia di cui all'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, viene rilasciata dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia dietro presentazione della licenza di pesca valida rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di residenza e dell'attestazione dell'effettuato versamento sul conto corrente postale intestato all'ente tutela pesca dell'importo pari alla somma del canone concernente l'autorizzazione richiesta e della relativa imposta di bollo.

2. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 può avere durata annuale, mensile, settimanale o giornaliera.

3. L'autorizzazione annuale si intende riferita all'anno solare, mentre la mensile e la settimanale vanno riferite rispettivamente a n. 30 e n. 7 giorni consecutivi dalla data di decorrenza prevista nell'autorizzazione stessa. L'autorizzazione giornaliera può essere usufruita esclusivamente nel giorno indicato nell'autorizzazione stessa.

4. Qualora si tratti di cittadini italiani extraregionali in servizio militare di leva nel territorio regionale, l'ottenimento dell'autorizzazione temporanea è subordinato, oltre alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone ridotto previsto dall'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, anche alla presentazione di un'apposita attestazione rilasciata in carta semplice dall'autorità militare competente, dalla quale risulti il termine di scadenza dell'obbligo di leva.

Art. 6.

1. L'autorizzazione di pesca per gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero di cui all'art. 5 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, così come modificato con gli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, viene rilasciata dall'Ente tutela pesca dietro presentazione del passaporto o altro documento valido per l'ingresso in Italia e dell'attestazione dell'effettuato versamento su conto corrente postale intestato all'Ente tutela pesca dell'importo pari alla somma del canone concernente l'autorizzazione richiesta e dalla relativa imposta di bollo.

2. L'autorizzazione di pesca di cui al presente articolo può avere durata mensile, settimanale o giornaliera.

3. L'autorizzazione mensile e settimanale vanno riferite rispettivamente a n. 30 e n. 7 giorni consecutivi a partire dalla data di decorrenza prevista nell'autorizzazione stessa.

4. L'autorizzazione giornaliera può essere usufruita esclusivamente nel giorno indicato nell'autorizzazione stessa.

Art. 7.

1. Le autorizzazioni di pesca di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento devono riportare, oltre alle generalità del pescatore e per le autorizzazioni di cui al precedente art. 5 gli estremi della licenza posseduta anche appositi spazi per l'indicazione da parte del pescatore, prima di iniziare la pesca, della data, dell'uscita e della zona di pesca, nonché per la segnatura di ogni esemplare di salmonidi e timallidi, appena catturato.

2. Le autorizzazioni di pesca di cui al comma precedente devono anche contenere lo spazio per l'eventuale indicazione da parte dell'Ente tutela pesca della sola zona dove la pesca può essere esercitata dall'interessato.

3. Le autorizzazioni di pesca di cui al presente articolo possono essere distribuite, oltre che dall'Ente tutela pesca tramite i propri uffici e propri recapiti, anche, mediante la stipula di apposite convenzioni, da soggetti pubblici e privati operanti nel settore della promozione turistica.

Art. 8.

1. Il canone per la autorizzazione di pesca prevista dai precedenti articoli 5 e 6 del presente regolamento viene determinato entro il 30 novembre di ciascun anno dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca in misura diversa a seconda della durata delle autorizzazioni medesime.

2. La ricevuta del versamento del canone di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento deve essere conservata dal pescatore ed esibita al personale di vigilanza in caso di controllo assieme all'autorizzazione ed alla licenza per i cittadini residenti nelle altre regioni d'Italia e assieme al passaporto o ad altro documento valido per l'ingresso in Italia per gli stranieri e per i cittadini italiani all'estero.

Art. 9.

1. L'Ente tutela pesca cura la predisposizione e l'aggiornamento di un apposito registro dei pescatori improntato a criteri di funzionalità e automazione.

2. Il registro di cui al comma precedente viene suddiviso per tipo di licenza e di autorizzazione.

3. Il registro deve contenere le generalità dei singoli pescatori, gli estremi del loro documento di pesca e riportare l'annotazione delle infrazioni alle leggi sulla pesca eventualmente commesse da ciascheduno di essi.

4. Ai fini della tenuta del registro di cui al presente articolo, le amministrazioni provinciali devono dare comunicazione all'Ente tutela pesca, entro 30 giorni dalla loro definizione, delle sanzioni irrogate dalle amministrazioni medesime in forza della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, a seguito delle infrazioni commesse, compresa la sospensione della concessione o del rinnovo della licenza, di pesca e dell'autorizzazione, la revoca o l'esclusione definitiva della concessione o del rinnovo della licenza di pesca o dell'autorizzazione.

Art. 10.

1. Il certificato di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva in acque interne di cui all'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, si ottiene con il superamento di un apposito esame da sostenere nel capoluogo della provincia in cui il candidato ha la residenza previa domanda di ammissione in carta legale presentata all'Ente tutela pesca.

2. Il Presidente dell'Ente tutela pesca con provvedimento da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione può costituire ulteriori sedi d'esame indicando la relativa competenza territoriale.

3. L'esame di abilitazione consiste in una prova scritta a risposta sintetica sul programma di esami di cui all'art. 11 del presente regolamento.

4. Le date per lo svolgimento dell'esame saranno fissate dalla Commissione di cui all'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 e comunicate dall'ente tutela pesca agli interessati con la convocazione.

Art. 11.

Il programma d'esame di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva che riguarda la normativa vigente in materia di pesca, di ittiologia nonché di tutela dell'ambiente è il seguente:

Normativa vigente in materia di pesca:

- legislazione generale nazionale;
- legislazione regionale;
- organizzazione del settore nel Friuli-Venezia Giulia;
- calendario annuale di pesca sportiva;
- attrezzi di pesca sportiva consentiti.

Ittiologia:

- nozioni generali sui pesci;
- elementi di morfologia e fisiologia dei pesci;
- elementi sull'alimentazione e malattie dei pesci;
- classificazione e riconoscimento delle principali specie di pesci presenti nelle acque interne.

Tutela dell'ambiente:

- caratteristiche biologiche delle acque;
- classificazione delle acque interne e principi generali del tipo di inquinamento;
- norme di comportamento durante la pesca;
- nozioni elementari di legislazione in materia di inquinamenti;
- nozioni elementari sulla utilizzazione di acque pubbliche.

Art. 12.

1. All'inizio di ogni sessione la commissione d'esame, di cui all'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, provvede alla determinazione dei criteri di operatività relativi alla singola sessione d'esame.

2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti la commissione. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano di età.

3. Ai componenti la commissione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente. L'importo del gettone è pari a quello riconosciuto ai consiglieri dell'ente per le sedute dell'ufficio di presidenza.

Art. 13.

1. La commissione di esami di cui all'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, esprime una valutazione collegiale per ogni candidato con il giudizio di «abilitato» oppure «non abilitato».

2. Il giudizio della commissione è definitivo.

3. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale.

4. Il candidato che non ha superato la prova può ripresentare domanda per partecipare soltanto ad altre sessioni.

5. Il certificato di abilitazione all'esercizio della pesca in acque interne viene rilasciato dall'ente tutela pesca ed è soggetto all'imposta di bollo.

Art. 14.

1. Nei casi di deterioramento, smarrimento o furto:

a) della licenza di pesca, dell'appendice alla medesima di cui al comma dell'art. 22 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, così come modificato con l'art. 11 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 45 o delle autorizzazioni previste dai precedenti artt. 5 e 6 del presente regolamento, rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il titolare può ottenere il duplicato da parte dell'ente tutela pesca, dimostrando di aver provveduto alla denuncia all'autorità di polizia giudiziaria;

b) della licenza di pesca rilasciata dalle amministrazioni provinciali della regione ai sensi della legge 20 marzo 1968, n. 433, il titolare può ottenere una nuova licenza dall'Ente tutela pesca, presentando, oltre alla denuncia fatta all'autorità di polizia giudiziaria, anche una attestazione rilasciata dall'amministrazione provinciale competente per territorio, dalla quale risultino gli estremi della licenza posseduta.

2. Qualora la licenza di pesca, l'appendice o le autorizzazioni di cui al precedente comma vengano ritrovate, è fatto obbligo all'interessato di provvedere alla restituzione entro cinque giorni all'ufficio che ha provveduto al suo rilascio.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno l'ente tutela pesca provvede alla determinazione del costo per il rilascio dei duplicati.

Art. 15.

I minori di anni 14, in possesso della licenza speciale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, così come modificato con l'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, possono esercitare la pesca solo se accompagnati da persona maggiorenne in possesso di regolare licenza. Ogni maggiorenne può accompagnare un numero massimo di tre minori di anni 14. Tale limite viene mantenuto anche in caso di partecipazione degli stessi a gare di pesca.

Art. 16.

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, le norme di cui agli articoli dal 2 al 7 della legge medesima, così come modificata con la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, nonché il presente regolamento, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del presente regolamento medesimo.

Visto: il presidente BIASUTTI

91R0313

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BGLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etoria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00190 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 58.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 58.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00190 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85092145/85082199



* 4 1 1 1 3 0 0 2 6 0 9 1 *

L. 1.200